



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

e dal Ministro dell'interno (ALFANO)

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	9
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	13
Disegno di legge	»	17
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	19
Testo dell'Accordo prevalente in caso di controversia	»	34

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità è finalizzato ad intensificare la collaborazione per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, al traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope e loro precursori, alla tratta di esseri umani, al traffico di migranti, al terrorismo e ad altri reati.

L'intesa si pone quale strumento giuridico per regolamentare la collaborazione di polizia sia sotto il profilo strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti alla sicurezza pubblica.

Inoltre, essa si inserisce in un contesto internazionale che richiede una sempre maggiore collaborazione per il contrasto al crimine organizzato transnazionale nelle sue varie forme e al terrorismo internazionale e per garantire la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Accordo si rende necessario per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali. Il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei, ricalca nei contenuti altri accordi della stessa natura quale, ad esempio, quello concluso con l'Armenia il 23 aprile 2010 ed entrato in vigore il successivo 25 ottobre.

L'Accordo precisa innanzitutto l'obiettivo, ovvero l'intensificazione della cooperazione di polizia per la lotta contro la crimi-

nalità organizzata transnazionale, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e loro precursori, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, il terrorismo ed altri reati (articolo 1) ed individua le Autorità competenti responsabili dell'attuazione dell'intesa (articolo 2), che sono:

- per la Parte italiana, il Ministero dell'interno;
- per la Parte vietnamita, il Ministero della pubblica sicurezza.

Viene inoltre evidenziato che per l'attuazione dell'Accordo il Ministero dell'interno italiano si avvarrà del Dipartimento della pubblica sicurezza; mentre il Ministero della pubblica sicurezza vietnamita si avvarrà del Dipartimento per la cooperazione internazionale.

L'Accordo, inoltre, indica i principali settori nei quali la cooperazione di polizia si renderà operativa, in particolare: il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope e loro precursori, alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti, al traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici, nonché a reati economici, riciclaggio e reati contro il patrimonio, reati informatici e terrorismo internazionale. L'elencazione non ha il carattere della esaustività, ma costituisce solo una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si manifesta generalmente l'agire della criminalità organizzata transnazionale. L'Accordo non produrrà effetti in materia di estradizione e assistenza giudiziaria in materia penale (articolo 3).

Per lo svolgimento della cooperazione sono indicate specifiche modalità, quali lo

scambio delle informazioni sui reati, sui criminali, sulle organizzazioni criminali, sui *modus operandi* e sulle loro strutture, sui gruppi terroristici, sulle tecniche e prassi operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita e per prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici, sulle metodologie utilizzate per combattere la tratta di essere umani e il traffico di migranti attraverso le frontiere, nonché sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso e di uscita al fine di individuare documenti contraffatti o alterati. Lo scambio delle informazioni riguarda altresì gli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere la criminalità, compresa l'analisi della minaccia criminale (articolo 4).

Sono inoltre previste ulteriori modalità di cooperazione, quali la formazione delle forze di polizia, l'organizzazione di seminari e la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché l'identificazione e la riammissione di propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione. Per quest'ultimo aspetto della collaborazione è previsto che le modalità operative per la migliore attuazione della disposizione potranno essere definite in apposito protocollo operativo (articolo 4).

La cooperazione di polizia avviene attraverso le richieste di assistenza. Nell'intesa

sono indicati i requisiti formali e sostanziali che esse devono contenere (articolo 5), le condizioni che determinano il rifiuto dell'assistenza (articolo 6), le procedure da seguire per l'esecuzione dell'assistenza (articolo 7). Particolare attenzione è rivolta alla protezione dei dati personali e delle informazioni classificate scambiate in applicazione dell'Accordo (articolo 8).

Nell'Accordo è prevista la possibilità di effettuare riunioni e consultazioni per valutare lo stato della collaborazione, perfezionare la cooperazione e definire temi e azioni di interesse reciproco (articolo 9). Riguardo ai costi nell'Accordo sono indicate le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari (articolo 10).

Quali lingue di lavoro da utilizzare nell'ambito della cooperazione prevista dall'intesa sono indicate l'italiano, il vietnamita e l'inglese (articolo 11).

L'Accordo infine sancisce le disposizioni per la soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto, da risolversi per via diplomatica o attraverso consultazioni e negoziati (articolo 12), le procedure per l'entrata in vigore, per la cessazione e per l'adozione di emendamenti (articolo 13).

L'Accordo resta in vigore per un periodo di tempo indeterminato, salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, per iscritto attraverso i canali diplomatici e con almeno sei mesi di anticipo, la propria volontà di denuncia (articolo 13).

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam in materia di cooperazione nella lotta alla criminalità di polizia comporterà i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

Modalità di calcolo della diaria giornaliera:

Si fa presente che al personale dirigente delle Forze di polizia viene applicata, ai fini del calcolo della relativa diaria, la tabella b) – gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia viene applicata la tabella b) – gruppo IV. Al riguardo, si precisa che non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (quale Colonnello o Vice Questore Aggiunto) in quanto ininfluenza ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza. Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,58 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 10 marzo 2010

Calcolo della diaria ridotta di un terzo:

tab. b Vietnam (gruppo III) euro 150,67; ridotta del 20% euro 120,54; ridotta di un terzo euro 80,36; oneri giornalieri (80,36-51,65) euro 28,71; lordizzazione eccedenza di 51,65 (28,71*1.58) euro 45,36; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 14,83; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 95,19.

tab. b Vietnam (gruppo IV) euro 144,95; ridotta del 20% euro 115,96; ridotta di un terzo euro 77,31; oneri giornalieri (77,31-51,65) euro 25,66; lordizzazione eccedenza di 51,65 (25,66*1.58) euro 40,54; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 13,26; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 90,56.

Calcolo della diaria ridotta di tre quarti:

tab. b Vietnam (gruppo IV) euro 144,95; ridotta del 20% euro 115,96; ridotta di tre quarti euro 28,99 in quanto il vitto e l'alloggio viene corrisposto dal paese ospitante.

Art. 4

Lo scambio informativo relativamente ai punti 1,2,3,4,9,10,13 potrà essere effettuato in modo ordinario tramite la rete degli esperti per la sicurezza della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga già finanziata in base alla normativa vigente (spese autorizzate con legge n.191/2014 sul cap.2642) e tramite il canale di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) che risulta essere attivo nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con legge n.191/2014 sul cap.2851). Lo scambio informativo relativo ai punti 11,12,14 avverrà con i sistemi di comunicazione già a disposizione delle competenti Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con legge n.191/2014 sul cap.2624/24).

In attuazione dei punti 5, 6 e 7 in materia di scambio di informazioni sul traffico illecito di stupefacenti sostanze psicotrope e loro precursori, sui luoghi e metodi di produzione e fabbricazione illecita di tale sostanze, sui canali, mezzi e modalità di occultamento utilizzati dai trafficanti per il trasferimento delle stesse, nonché di scambio di informazioni operative finalizzate all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività connesse al traffico illecito di stupefacenti, così come ai canali, tecniche di occultamento e mezzi utilizzati dai trafficanti, si prevede l'organizzazione di una riunione in Italia della durata di 4 giorni, di cui 2 per il viaggio, per 2 stranieri con i seguenti oneri: (il calcolo si basa sul criterio di ripartizione delle spese di cui all'art.10, comma 2, e quindi non si applica la prassi internazionale prevista per gli scambi):



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- coffee break (2 giorni)	€ 200,00
Totale	€ 200,00

Inoltre si prevede l'invio in missione ad Hanoi di una delegazione italiana per la durata di 4 giorni composta da due unità di personale di cui una con qualifica dirigenziale ed una con qualifica direttiva o equiparati ai gradi delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, che comporterà i seguenti oneri:

- albergo (3 notti*2*125)	€ 750,00
- diaria giornaliera (95,19*4gg)	€ 380,76
- diaria giornaliera (90,56*4gg)	€ 362,24
- biglietti aerei AR	€ 3.400,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 170,00
Totale	€ 5.063,00

Per quel che concerne l'attuazione dei punti 9 e 10 (scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per l'individuazione, la localizzazione ed il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, nonché lo scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici), si prevede l'invio in missione ad Hanoi di due unità di personale del ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparato alle Forze di polizia ad ordinamento militare per la durata di 4 giorni con i seguenti oneri (in quanto i costi di vitto e alloggio sono a carico del paese ospitante):

- diaria giornaliera (28,99*2*4gg)	€ 231,92
- biglietti aerei AR	€ 3.400,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 170,00
Totale	€ 3.801,92

Seppure tale attività consista in uno scambio, non si prevede l'accoglienza di funzionari appartenenti alla Polizia Vietnamita.

Al fine di attuare la cooperazione prevista dai punti 15 e 16 dell'articolo 4, le parti contraenti si impegnano ad organizzare corsi di formazione; al riguardo si prevede di organizzare un corso a beneficio della Polizia Vietnamita di 30 giorni per 20 frequentatori, da svolgersi presso la Scuola POL.G.A.I. di Brescia o il C.A.P.S. di Cesena, i cui oneri si riportano di seguito:

- oneri vitto (€ 16,00 a persona, colazione di 2,00 euro compresa, presso mensa, *30 gg*20 frequentatori)	€ 9.600,00
- oneri alloggio presso Scuola di Polizia (€15,49*30 gg*20frequentatori)	€ 9.294,00
- copertura sanitaria (€150,87 a persona*20 frequentatori)	€ 3.017,40
- spese di docenza (€46,48 per ora a lezione *144 ore più 8,5% irap)	€ 7.262,04
- materiale didattico (€20,00 a persona *20 frequentatori)	€ 400,00
- interpretariato per la docenza(comprensivo di orario extradidattico) (dalle ore 8:00 alle 17:30 calcolando 7 ore didattiche al giorno x 22)	€ 13.392,12



Giorni con tariffa oraria di €30,86 pari ad euro 4.752,44;
dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e tutto il giorno del sabato e della
domenica dalle ore 8:30 alle ore 20:00 con tariffa serale/notturna
festiva di euro 38,57 x 224 ore totali pari ad euro 8.639,68;

Totale € 42.965,56

Tipologia della spesa dell'articolo 4:

oneri autorizzati: € 21.254,16

oneri valutati: € 30.776,32

totale: € 52.030,48

Art.6

Il comma 2 del presente articolo è una clausola di salvaguardia che prevede, in caso di richieste eccessivamente onerose o non previste e straordinarie, il rifiuto di assistenza.

Art. 9

Le parti prevedono di tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare l'esecuzione del presente Accordo, perfezionare la cooperazione e definire temi ed azioni di interesse reciproco. Si prevedono due riunioni l'anno che si terranno una in Italia e una in Vietnam; la delegazione italiana sarà composta da tre componenti con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati; la durata delle riunioni sarà di tre giorni.

La riunione ad Hanoi avrà i seguenti oneri:

delegazione italiana inviata in Vietnam

- albergo (2 notti*3*125)	€ 750,00
- diaria giornaliera (95,19*3*3)	856,71
- biglietti aerei A/R	€ 5.100,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 255,00
Totale	€ 6.961,71

La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di tre delegati per tre giorni, avrà i seguenti oneri:

- coffe break per 6 persone (tre italiani e tre ospiti)	€ 200,00
- colazione di lavoro	€ 400,00
Totale	€ 600,00

Si fa presente che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto.

Tipologia della spesa dell'articolo 9:

oneri autorizzati: € 600,00

oneri valutati: € 6.961,71

totale: € 7.561,71

Art.12

In relazione a quanto previsto dal presente articolo in tema di composizione di eventuali controversie, si precisa che non derivano nuove o maggiori spese.



Oneri complessivi dell'accordo


L'onere totale derivante dall'Accordo ammonta ad euro 59.592,19 in cifra tonda 59.592. a decorrere dal 2015. Di questi euro 37.738,03 in cifra tonda euro 37.738 hanno natura di onere valutato ed euro 21.854,16 in cifra tonda 21.854 di onere autorizzato. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale.

Ai fini della clausola di salvaguardia in caso di scostamento dell'onere si utilizzerà il Programma n. 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica della Missione 3 "Ordine Pubblico e Sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 194 ha
avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



- 2 OTT. 2015



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell'Interno.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'Accordo, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di intensificare la collaborazione per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, al traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope e loro precursori, alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti, al terrorismo internazionale e ad altri reati.

Esso costituisce uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e per rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e al terrorismo in un contesto internazionale estremamente complesso.

La collaborazione tra i due Paesi è fondamentale per l'adozione di strategie finalizzate a garantire la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale.

Il Vietnam riveste un ruolo significativo sul piano regionale. A partire dagli anni '90 sono state introdotte nel Paese delle riforme economiche che hanno dato avvio ad un processo di modernizzazione, di interesse per gli investimenti esteri. Il mutamento dello scenario internazionale e la creazione di nuovi poli regionali, insieme allo sviluppo di nuove relazioni ed economie internazionali, favoriscono gli investimenti economico-finanziari e con essi richiamano anche le attenzioni della criminalità organizzata transnazionale. Di qui la necessità di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza per consentire lo sviluppo di una analisi del rischio più accurata e di attuare un'efficace azione preventiva per il contrasto sia al crimine organizzato transnazionale nelle sue varie forme che al terrorismo internazionale.

L'Accordo pertanto mira a rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi. Al fine di conseguire i predetti obiettivi, viene sancito l'impegno a collaborare attraverso lo scambio di informazioni nei vari settori di cooperazione, la formazione delle forze di polizia, l'organizzazione di seminari e condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché l'identificazione e la riammissione di propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia.

Più nello specifico si richiama :

- la normativa penale sancita dal Codice Penale e dalla Legislazione complementare;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive modificazioni;
- la Legge 5 novembre 1990, n. 328, recante "Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope";
- la Legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante "Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'Interno per il potenziamento dell'attività antidroga";



- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- la Legge 30 luglio 2002, n. 189, recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";
- la Legge 18 marzo 2008, n. 48 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento all'ordinamento interno";
- la Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'intesa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (Accordo che comporta oneri alle finanze per la Repubblica Italiana), è necessaria una legge di ratifica.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, comma 2, lettere a), b), d) e h) della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo non confligge con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE



10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, riservata alle competenze nazionali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in corso procedure d'infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nella Convenzione Unica sigli Stupefacenti del 1961, nella Convenzione sulla Lotta contro il Traffico Illecito di Sostanze psicotrope del 1971, nella Convenzione contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 1988, nella Convenzione ONU sulla Lotta contro la Criminalità Organizzata Transnazionale del 2000, nella Convenzione ONU contro la Corruzione del 2003 e nelle Convenzioni ONU sulla Lotta contro il Terrorismo, cui le Parti hanno aderito. I citati atti internazionali sono richiamati nel preambolo dell'Accordo.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Intese atte a regolamentare la cooperazione di polizia sono stipulate anche da altri Stati membri.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, clausola di salvaguardia, entro la quale devono muoversi tutte le attività previste nell'intesa.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.



5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistenti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti normativi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il Vietnam riveste un ruolo molto significativo sul piano regionale. A partire dagli anni '90 sono state introdotte nel Paese delle riforme economiche, che hanno dato avvio ad un processo di modernizzazione e alla conseguente attrattiva di investimenti esteri, anche in virtù dell'ampia rete di accordi di libero scambio tra il Vietnam e altri Paesi dell'area contenenti clausole di salvaguardia molto favorevoli.

Il mutamento dello scenario internazionale e la creazione di nuovi poli regionali, insieme allo sviluppo di nuove relazioni ed economie internazionali, favoriscono gli investimenti economico-finanziari e con essi richiamano anche le attenzioni della criminalità organizzata transnazionale, interessata, tra l'altro, al riciclaggio di denaro e di capitali finanziari di provenienza illecita. Ad esse si aggiunge anche la minaccia del terrorismo internazionale.

Pertanto, la valutazione e l'analisi del rischio di un ulteriore sviluppo delle attività criminali transnazionali, compreso il terrorismo internazionale, impongono per gli Stati l'individuazione di efficaci misure di prevenzione e di controllo in materia di sicurezza.

In questo contesto si inserisce l'Accordo di cooperazione di polizia italo-vietnamita, che attua, per i profili di sicurezza, la Dichiarazione congiunta sul Partenariato strategico tra i due Paesi, sottoscritta a Roma nel 2013, in concomitanza del 40° anniversario delle relazioni bilaterali italo-vietnamite e indirizzata ad elevare i rapporti bilaterali nel loro insieme.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione di polizia per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale e rendere la stessa più aderente alle attuali esigenze di sicurezza, favorendo l'apertura per lo sviluppo, nell'ambito delle relazioni bilaterali italo-vietnamite, di nuove prospettive di collaborazione con il Vietnam e con altri Paesi dell'area asiatica.

Ulteriore obiettivo è quello anche di fornire uno scambio formativo - professionale tra i due Paesi, valorizzando le esperienze specifiche a vantaggio della qualità investigativa delle rispettive Forze di Polizia.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Nell'Accordo sono disciplinate le modalità di attuazione della collaborazione, che prevedono, tra le altre, quali forme applicative, lo scambio delle informazioni, la condivisione di esperienze, le attività di formazione, l'identificazione e la riammissione dei cittadini dei due Paesi in posizione irregolare.



Le richieste di assistenza costituiranno gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi che l'Accordo persegue. In particolare, per la verifica dello stato di attuazione della collaborazione e dei risultati ottenuti, nell'Accordo è sancita la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni, che si svolgeranno, su base di reciprocità, in Italia e in Vietnam.

Come ulteriore indicatore si potrà considerare l'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'Accordo sono le Amministrazioni e le strutture nazionali, già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione e operanti nei settori della sicurezza.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati per la definizione di un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam hanno avuto inizio nel mese di novembre 2011, sui seguiti dell'incontro tra il Direttore Centrale della Polizia Criminale - Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e il Vice Ministro della Pubblica Sicurezza vietnamita, tenutosi ad Hanoi, a latere della 80^a sessione dell'Assemblea Generale dell'O.I.C.P.- Interpol. In quella circostanza le autorità vietnamite rappresentarono l'interesse a sottoscrivere un accordo di cooperazione in materia di sicurezza con l'Italia.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

E' stata valutata l'opzione zero, ma non è stata ritenuta congrua, in quanto l'Accordo intende favorire la cooperazione tra i due Paesi al fine di rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale, non esistendo, attualmente, accordi simili tra l'Italia e il Vietnam.

SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative alla stipula dell'Accordo, in quanto, pur non esistendo altri Accordi di analoghi contenuti con il Vietnam, esso ricalca Intese stipulate con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la netta diminuzione dei reati connessi alla criminalità organizzata transnazionale. La stipula dell'Accordo è stata, pertanto, ritenuta la situazione ottimale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per gli organismi dei due Paesi destinatari dell'Accordo, preposti al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale, in quanto viene definito un quadro giuridico più adeguato per le finalità della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza. Presenta, altresì, vantaggi per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, in relazione alle finalità dell'Accordo, connesse al



rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione dell'atto internazionale. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione. Sotto il profilo economico l'Accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio, che attiene prioritariamente alla materia di sicurezza pubblica, potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi, connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sono:

- per la Parte italiana, il Ministero dell'Interno;
- per la Parte vietnamita, il Ministero della Pubblica Sicurezza.

Nell'Accordo è sancito che il Ministero dell'Interno italiano si avvarrà del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, mentre il Ministero della Pubblica Sicurezza vietnamita si avvarrà del Dipartimento della Cooperazione Internazionale.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'Accordo non prevede particolari forme di informazione e pubblicità e, comunque, allo stesso verrà data pubblicità tramite i siti web delle Amministrazioni coinvolte.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'Interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri Uffici interessati, sia sullo scambio delle informazioni sia sulle attività espletate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio



L'Accordo prevede ad entrambi i Paesi la possibilità di respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nel Trattato, qualora queste possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero dell'Interno si procederà alla relazione della verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione delle riunioni e consultazioni bilaterali, che si svolgeranno, su base di reciprocità in Italia e in Vietnam, per esaminare i progressi fatti, nonché per discutere ed approfondire aspetti della cooperazione.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 37.738 annui a decorrere dal 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 21.854 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM
DI COOPERAZIONE
NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA'

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, di seguito denominati congiuntamente "Parti" e separatamente "Parte";

CONSAPEVOLI delle ripercussioni negative che la criminalità ha sull'ordine e la sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini;

RICONOSCENDO l'esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità di polizia nella lotta alla criminalità e al terrorismo;

DESIDEROSI di intensificare lo scambio di informazioni, la formazione e l'addestramento delle Forze di polizia di entrambi i Paesi;

RICHIAMANDO la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, la Convenzione sulla lotta contro il traffico illecito di sostanze psicotrope del 1971, la Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988, la Convenzione ONU sulla lotta contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000, la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 e le Convenzioni ONU sulla lotta contro il terrorismo, cui le Parti hanno aderito;

IN CONFORMITA' al principio di sovranità ed uguaglianza degli Stati, senza pregiudizio di Parti Terze, e desiderosi di consolidare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi;

NEL RISPETTO delle legislazioni nazionali di entrambi gli Stati e, per l'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;

HANNO STABILITO quanto segue:

Articolo 1

OBIETTIVI

Il presente Accordo ha come obiettivo quello di intensificare la cooperazione attraverso lo scambio di informazioni di natura operativa e di buone pratiche, nonché la formazione tra le autorità di polizia delle Parti ai fini della lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, il

traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e loro precursori, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, il terrorismo ed altri reati.

1-

Articolo 2

AUTORITA' COMPETENTI

1. Le Parti concordano che le Autorità competenti responsabili dell'attuazione del presente Accordo sono:

- (a) per la Parte italiana, il Ministero dell'Interno;
- (b) per la Parte vietnamita, il Ministero della Pubblica Sicurezza.

2. Per l'attuazione del presente Accordo, il Ministero dell'Interno italiano si avvarrà del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per l'attuazione del presente Accordo il Ministero della pubblica Sicurezza vietnamita si avvarrà del Dipartimento della Cooperazione Internazionale.

Articolo 3**SETTORI DI COOPERAZIONE**

1. Le Parti cooperano, in conformità all'Articolo 1, nei seguenti settori:

- (a) criminalità organizzata transnazionale;
- (b) produzione, traffico, vendita, stoccaggio illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
- (c) tratta di esseri umani e traffico di migranti;
- (d) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;
- (e) reati economici, riciclaggio e reati contro il patrimonio, anche ai fini della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;
- (f) reati commessi mediante l'utilizzo di tecnologie high-tech;
- (g) altri reati che interessano le Parti.

2. Le Parti, inoltre, cooperano nella prevenzione e nella repressione di atti terroristici, in conformità con la legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi e le convenzioni internazionali alle quali sono vincolate.

3. Il presente Accordo non produrrà effetti in materia di estradizione e assistenza giudiziaria.

Articolo 4

FORME DI COOPERAZIONE

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3 e in conformità con la propria legislazione nazionale vigente nei rispettivi Paesi, le Autorità competenti cooperano con le seguenti modalità:

- 1) scambio di informazioni su reati, criminali, organizzazioni criminali, modus operandi, strutture e contatti;
- 2) scambio di informazioni su gruppi terroristici;
- 3) scambio di informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere la criminalità;
- 4) scambio di informazioni sulle tecniche di analisi criminale e sull'analisi relativa alla minaccia criminale;
- 5) scambio e analisi delle informazioni sul traffico illecito e stoccaggio di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, sui luoghi e metodi di produzione e fabbricazione illecita di tali sostanze; sui canali, mezzi e modalità di occultamento utilizzati dai trafficanti per il trasferimento degli stessi;
- 6) scambio di informazioni operative finalizzate all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività connesse al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, così come ai canali, tecniche di occultamento e mezzi utilizzati dai trafficanti;
- 7) scambio, qualora necessario e ai soli fini di studio, dei risultati delle analisi relative ai campioni di droga sequestrata;

- 8) scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita;
- 9) scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
- 10) scambio di informazioni sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti attraverso le frontiere;
- 11) nei casi sospetti, scambio di informazioni sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso ed uscita al fine di individuare documenti contraffatti o alterati;
- 12) scambio di tutte le informazioni che l'Autorità competente di una Parte ritiene possano essere di interesse per l'Autorità competente dell'altra Parte;
- 13) l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione; le modalità operative per la migliore attuazione di questa disposizione potranno essere definite in apposito protocollo applicativo;
- 14) formazione delle Forze di polizia;
- 15) organizzazione di seminari e condivisione di esperienze in materia di criminalità.

Articolo 5

RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. La cooperazione ai sensi del presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate da parte dell'Autorità competente interessata o su iniziativa dell'Autorità competente che ritenga che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorità competente.

2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni lavorativi.

3. Le richieste di assistenza devono contenere:
 - (a) il nome dell'Autorità competente della Parte richiedente;
 - (b) il nome dell'Autorità competente della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;
 - (c) i dettagli sul caso;
 - (d) l'obiettivo e i motivi della richiesta;
 - (e) una descrizione dell'assistenza richiesta;
 - (f) ogni altra informazione che possa contribuire ad un'effettiva esecuzione della richiesta.

4. Con l'entrata in vigore del presente Accordo le Autorità competenti si comunicheranno i rispettivi Punti di contatto, indicandone l'indirizzo, il numero telefonico e l'e-mail.

Articolo 6

RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

1. L'assistenza prevista nel presente Accordo può essere rifiutata se l'Autorità competente richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale o con i propri obblighi internazionali.

2. L'assistenza può anche essere respinta se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell'Autorità competente richiesta.

3. Ove possibile, l'Autorità competente richiesta, prima di prendere la decisione di rifiutare l'assistenza richiesta in virtù del presente Accordo, consulta l'Autorità competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza può essere eseguita in conformità alle condizioni stabilite dall'Autorità competente richiesta. Se accetta di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, l'Autorità competente richiedente si impegna a rispettarle.

4. L'Autorità competente richiesta comunica per iscritto all'Autorità competente richiedente il totale o parziale rifiuto di assistenza, con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.

Articolo 7

ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

1. L'Autorità competente richiesta adotta tutte le necessarie misure per garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste.
2. L'Autorità competente richiedente viene informata immediatamente di eventuali circostanze che impediscono l'esecuzione della richiesta o ne determinino un considerevole ritardo.
3. Se l'esecuzione della richiesta non ricade sotto la giurisdizione dell'Autorità competente richiesta, la stessa lo comunica immediatamente all'Autorità competente richiedente.
4. L'Autorità competente richiesta può richiedere ulteriori informazioni, se lo ritiene necessario al fine di eseguire in modo adeguato la richiesta.
5. L'Autorità competente richiesta informa entro trenta (30) giorni l'Autorità competente richiedente in merito ai risultati della richiesta.

Articolo 8

PROTEZIONE DEI DATI

1. Le Parti concordano che i dati personali trasmessi nell'ambito del presente Accordo vengano utilizzati e memorizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso in conformità con le norme della legislazione nazionale, con le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani alle quali entrambe le Parti aderiscono, nonché, per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

2. I dati personali scambiati tra le Autorità competenti delle Parti vengono protetti in conformità con la legislazione nazionale sullo scambio dei dati e delle informazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle Parti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformità con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali.

3. Le Parti garantiscono un equivalente livello di protezione dei dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo. Le Autorità competenti adottano le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o non autorizzata, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione.

4. Le informazioni ed i documenti ricevuti da un'Autorità competente in conformità al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali, se non dietro preventivo consenso scritto dell'Autorità competente che li ha forniti.

5. Su richiesta dell'Autorità competente che trasmette i dati, l'Autorità competente ricevente è obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformità con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultino inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le norme applicate dall'Autorità competente che trasmette detti dati.

6. Qualora l'Autorità competente si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione, o la correzione degli stessi.

7. Ciascuna Autorità competente, qualora si renda conto che i dati che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, siano inesatti, inattendibili o destino seri dubbi, lo rappresenta all'altra Autorità competente.

8. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Autorità competenti conformemente con le disposizioni della legislazione nazionale e in linea con gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.

9. Le modalità e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione dei dati, attraverso i quali vengono scambiate informazioni classificate tra le Autorità competenti, vengono stabilite in conformità con la legislazione nazionale e gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.

Articolo 9

}

RIUNIONI E CONSULTAZIONI

1. Per l'attuazione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorità competenti potranno effettuare riunioni e consultazioni per valutare lo stato della collaborazione, per perfezionare la cooperazione, nonché per definire temi ed azioni di interesse reciproco.

2. Le riunioni si svolgeranno sul territorio della Repubblica Italiana o sul territorio della Repubblica Socialista del Vietnam se ritenuto necessario.

Articolo 10

COSTI

1. Le spese ordinarie effettuate nel corso della trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dall'Autorità competente richiessa, a meno che non venga diversamente concordato per iscritto dalle Autorità competenti. Nel caso in cui la richiesta comporti spese elevate o straordinarie, le Autorità competenti si consultano al fine di stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata la richiesta e le modalità con le quali vengono sostenute le spese.

2. Salvo altrimenti concordato dalle Autorità competenti, i costi delle riunioni, incluso il trasporto locale, sono sostenuti dall'Autorità competente ricevente; le spese di viaggio e alloggio sono sostenuti dall'Autorità competente inviante.

Articolo 11

LINGUE DI LAVORO

Nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo, le Parti utilizzano l'italiano, il vietnamita e l'inglese, quali lingue di lavoro.

Articolo 12

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo vengono risolte per via diplomatica o attraverso consultazioni e negoziati.

Articolo 13

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di tempo indeterminato salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte per iscritto attraverso i canali diplomatici la sua intenzione di denunciare l'Accordo almeno 6 mesi prima della data proposta di cessazione.

2. Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono integrare o emendare il presente Accordo. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore al completamento della necessaria procedura interna e sono parte integrante del presente Accordo.

IN FEDE DI CIO', i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo.

Fatto e firmato a Roma il giorno 9 del mese di Luglio dell'anno 2014, in due originali, ciascuno nella lingua italiana, vietnamita ed inglese. In caso di interpretazioni divergenti prevale il testo redatto nella lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA SOCIALISTA
DEL VIETNAM



Ministro dell'Interno

Angelino Alfano


Ministro della Pubblica Sicurezza

Generale Tran Dai Quang

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT
OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
ON
COOPERATION
IN COMBATING CRIME**

Preamble

The Government of the Italian Republic and the Government of the Socialist Republic of Vietnam, hereinafter jointly referred to as the "Parties" and individually as the "Party";

BEING AWARE that crime has negative repercussions on public order and security as well as on their citizens' welfare;

ACKNOWLEDGING the need to strengthen international cooperation between law enforcement authorities in the fight against crime and terrorism;

WISHING to intensify information exchange and training of law enforcement authorities of both countries;

RECALLING the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, the 1971 Convention on the Fight against Illicit Trafficking in Psychotropic Substances, the 1988 Convention on the Fight against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, the 2000 UN Convention on the Fight against Transnational Organised Crime, the 2003 UN Convention against Corruption, as well as the UN Conventions on the fight against terrorism, which the Parties adhered to;

IN CONFORMITY with the principle of sovereignty and equality among States, without detrimental to Third Parties, and willing to strengthen the friendship relations existing between the two countries;

IN COMPLIANCE WITH the national legislation of both countries and, with regard to Italy, of the obligations deriving from its European Union membership;

HAVE AGREED as follows:

Article 1

AIMS

This Agreement aims at intensifying cooperation through the exchange of operational information and good practices, as well as training of the Parties' law enforcement authorities with a view to combating transnational organized crime, illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and their precursors, trafficking in human beings, smuggling of migrants, as well as terrorism and other crimes.

Article 2

COMPETENT AUTHORITIES

1) The Parties agree that the competent authorities responsible for implementing this Agreement shall be:

(a) For the Italian Party, the Ministry of the Interior;

(b) For the Vietnamese Party – the Ministry of Public Security.

2) For the implementation of this Agreement the Italian Ministry of the Interior will avail itself of the Department of Public Security.

For the implementation of this Agreement the Vietnamese Ministry of Public Security will avail itself of the Department of International Cooperation.

Article 3

COOPERATION SECTORS

1. The Parties shall cooperate in accordance with the Article 1 in the following sectors:

- (a) transnational organised crime;
- (b) illicit production of, trafficking in, sale and/or storage of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors;
- (c) trafficking in human beings and smuggling of migrants;
- (d) illicit trafficking in arms, ammunitions, explosives, nuclear, radioactive and toxic materials;
- (e) economic crimes, money laundering and crimes against property, also with a view to detecting assets of illicit origin;
- (f) crimes perpetrated by using hi-tech technologies;
- (g) any other crime of interest to the Parties.

2. The Parties shall also cooperate in preventing and countering terrorist attacks in compliance with the domestic legislation in force in their countries and the international Conventions by which they are bound.

3. This Agreement shall have no effect on extradition and criminal legal assistance matters.

Article 4

FORMS OF COOPERATION

With a view to implementing the provisions under Article 3 and in compliance with the national legislation in force in their countries, the Parties' competent Authorities shall cooperate by means of:

- 1) exchange of information on crimes, criminals, criminal organizations, modus operandi, structures and contacts;
- 2) exchange of information on terrorist groups;
- 3) exchange of information on legislative and scientific tools to combat crime;
- 4) exchange of information on criminal analysis techniques and on crime threat analysis;
- 5) exchange and analysis of information on illicit trafficking in, sale and/or storage of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, place and methods of illicit production and manufacturing of said substances, channels, means and modalities of concealment used by traffickers to transport them;
- 6) exchange of operational information to identify and trace persons, objects and money relating to activities connected to illicit trafficking in, sale and storage of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, as well as channels, techniques of concealment and means used by traffickers;

- 7) if necessary and only for study purposes, exchange of analysis results concerning samples of seized drugs;
- 8) exchange of information, techniques and operational practices to identify, locate and trace assets of illicit origin;
- 9) exchange of information, techniques and operational practices to prevent and counter criminal infiltration of companies participating in procurement procedures for public works;
- 10) information exchange on the methodologies used to counter trafficking in human beings and migrants' smuggling across the borders;
- 11) in suspicious cases, exchange of information on passports and other travel documents, visas, entry and exit stamps with a view to detecting counterfeited or altered documents;
- 12) exchange of all information that the competent authority of a Party deems to be of interest to the competent Authority of the other Party;
- 13) identification and readmission of their citizens found to be in an irregular position on the territory of the other State under the immigration legislation; the operational modalities for the best implementation of said provision may be defined in ad hoc implementing protocol;
- 14) training of law enforcement personnel;
- 15) organization of workshops and sharing of experiences related to crime.

Article 5

REQUEST FOR ASSISTANCE

1. Cooperation under this Agreement shall take place on the basis of the requests for assistance made by the competent Authority concerned or upon initiative of the competent Authority holding that such assistance might be of interest to the other competent Authority.
2. Requests for assistance shall be submitted in writing. In emergency cases, requests can be made orally, but they shall be confirmed in writing within seven (7) working days.
3. Requests for assistance shall contain the following:
 - (a) the name of the competent Authority of the requesting Party;
 - (b) the name of the competent Authority of the requested Party;
 - (c) detailed information on the case;
 - (d) aim and reasons for the request;
 - (e) description of the requested assistance;
 - (f) any other information which may contribute to the actual execution of the request.
4. The Parties' competent Authorities shall notify each other of their contact points, specifying their address, phone number and e-mail.

Article 6**REFUSAL OF ASSISTANCE**

1. The assistance envisaged in this Agreement may be refused if the requested competent Authority deems the execution of a request to be detrimental to the human rights, fundamental freedoms, sovereignty, security, public order or other essential interests, or deems it to be in conflict with its national legislation or international obligations.
2. The assistance may also be refused if the execution of the request requires an excessive burden on the resources of the requested competent Authority.
3. If possible, before making a decision to refuse the requested assistance under this Agreement, the requested competent Authority shall consult with the competent requesting Authority in order to assess if the assistance can be executed in conformity with the conditions established by the requested competent Authority. If accepting to receive the assistance under the proposed conditions, the requesting competent Authority shall commit itself to complying with them.
4. The requested competent Authority shall communicate in writing the requesting competent Authority of its total or partial refusal of assistance, stating the reasons for such refusal.

Article 7**EXECUTION OF THE REQUESTS**

1. The requested competent Authority shall adopt all the measures necessary to ensure a timely and thorough execution of the requests.

2. The requesting competent Authority shall be immediately informed of any circumstance hindering the execution of the request or causing considerable delay.
3. If the execution of the request does not fall within the jurisdiction of the requested competent Authority, it shall immediately communicate it to the requesting competent Authority.
4. The requested competent Authority may request further information which it deems necessary for an appropriate execution of the request.
5. The requested competent Authority shall inform – within thirty (30) days – the requesting competent Authority of the outcome of the request.

Article 8

PROTECTION OF DATA

1. The Parties agree that personal data transmitted in the framework of this Agreement shall be used and stored only for the purposes envisaged by it, in compliance with the provisions contained in the domestic legislation, international Human Rights Conventions to which the Parties are bound, and for the Italian Party, also with the obligations deriving from its European Union membership.
2. Personal data exchanged between the Parties' competent Authorities shall be protected – in compliance with their domestic law on data and information exchange – according to the conditions defined by the Parties carrying out personal data transfer and pursuant to the conditions and principles related to personal data protection.
3. The Parties shall ensure an equivalent level of protection of the personal data received under this Agreement. The competent Authorities shall adopt the necessary technical and organizational measures to protect

personal data from accidental or unauthorized destruction, accidental loss or unauthorized disclosure, alteration, access by unauthorized persons, as well as from any other form of unauthorized processing.

4. Information and documents received by a competent Authority under this Agreement shall not be disseminated to other subjects, States or international organizations without a previous written authorization by the supplying competent Authority.

5. Upon request by the transmitting competent Authority, the receiving competent Authority shall correct, block or delete, in compliance with its domestic law, the data received under this Agreement which prove to be inaccurate or incomplete or if their collection or further processing is in contrast with this Agreement or the rules applied by the competent Authority transmitting said data.

6. Where the competent Authority becomes aware that the data received from the other competent Authority under this Agreement are not accurate, it shall adopt all necessary measures to safeguard against erroneous reliance on such data, which shall include in particular supplementation, deletion or correction of such data.

7. If either competent Authority becomes aware that the personal data transmitted to or received by the other competent Authority under this Agreement are not accurate, reliable or give rise to serious doubts it shall inform the other competent Authority.

8. The competent Authorities shall exchange and protect classified information pursuant to the provisions of their domestic legislation and in line with the international agreements on exchange and protection of classified information by which they are bound.

9. The modalities and measures of protection of the data transmission systems through which classified information is exchanged between the competent Authorities shall be established in compliance with the domestic legislation and international agreements on exchange and protection of classified information to which both Parties are bound.

Article 9**MEETINGS AND CONSULTATIONS**

1. With a view to implementing this Agreement, the representatives of the Parties' competent Authorities may hold meetings and consultations in order to assess the state of cooperation, improve cooperation and define issues and actions of mutual interest.
2. The meetings shall be held on the territory of the Italian Republic or on the territory of the Socialist Republic of Vietnam as it deems necessary.

Article 10**COSTS**

1. The ordinary costs linked to the processing of a request under this Agreement shall be borne by the requested competent Authority unless otherwise agreed upon in writing by the competent Authorities. Where the request involves considerable or extraordinary expenses the competent Authorities shall consult in order to establish terms and conditions for the processing of the request, as well as for the procedures to bear the relevant costs.
2. Unless otherwise agreed upon by the competent Authorities, the costs of meetings, including local transportation, shall be borne by the receiving competent Authority; international travel and accommodation costs shall be borne by the sending competent Authority.

Article 11

WORKING LANGUAGES

In the framework of the cooperation envisaged by this Agreement the Parties shall use Italian, Vietnamese and English as working languages.

Article 12

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Parties concerning the interpretation or the implementation of this Agreement shall be settled by diplomatic channels or through consultations and negotiations.

Article 13

FINAL PROVISIONS

1. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification that the Parties fulfilled the internal procedures necessary for its entry into force. This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time, unless either Party notifies the other in writing through diplomatic channels of its intention to terminate the Agreement at least 6 months prior to the intended termination date.
2. The Parties, by mutual written consent, may supplement or amend this Agreement. The supplementations and amendments agreed upon shall

enter into force upon completion of the necessary internal procedure and be an indispensable part of this Agreement.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective Governments thereto have signed this Agreement.

Done and signed at Rome on the day 9th of the month July of the year 2014, in two originals, each in the Italian, Vietnamese and English languages. In case of diverging interpretations the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT
OF THE SOCIALIST
REPUBLIC OF VIETNAM

Minister of Interior

Angelino Alfano


Minister of Public Security

General Tran Dai Quang